

SI INFORMANO I CONTRIBUENTI, CHE A SEGUITO MODIFICA NORMATIVA (LEGGE DI STABILITA' N°208 DEL 28.12.2015), AI FINI DELL'IMPOSTA I.M.U. CI SONO NOVITA' APPLICATIVE TRA CUI:

- LE UNITA' IMMOBILIARI ABITATIVE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE IN CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO **CON ATTO REGISTRATO** A PARENTI IN LINEA DIRETTA (GENITORI E FIGLI) BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PURCHE' IL COMODANTE (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA IMU) POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO. IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMODANTE, OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE.

IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO, DEVONO ESSERE ATTESTATI NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVO ALL'IMPOSTA IMU.